
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 24/04/2020

N. 7

Oggetto :

IMPOSTA COMUNALE IMU E TARI : APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sede comunale, dove si trovano il Sindaco ed il Segretario comunale, collegati in videoconferenza con i consiglieri comunali.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORGIO Mario	Sindaco	Presente
TREVES Mario Giovanni Paolo	Consigliere	Presente
CIAMBI Paolo	Presidente	Presente
FAVRE Francesco	Consigliere	Presente
FORTIS Marco	Consigliere	Presente
JACQUEMET Carmen	Consigliere	Presente
LOVATO Stefano	Consigliere	Presente
LUCCHESI Antonella	Consigliere	Presente
MARESCA Marco	Consigliere	Presente
NEGRO Valerio	Consigliere	Presente
RIVA Lucia	Consigliere	Presente
ROLLANDIN Paolo	Consigliere	Presente
VITALE Serena	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI Maurizio	Consigliere	Presente
MARTINI Massimo	Consigliere	Presente
MENEGHETTI Ruggero	Consigliere	Presente
MERLIN Giacinta	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 17

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'ANNA ELOISA DONATELLA.

Il Sig. CIAMBI PAOLO - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE la seduta è avvenuta mediante videoconferenza alla presenza di tutti Consiglieri collegati in videoconferenza, mediante programma Skype, e che il Segretario, anch'esso collegato in videoconferenza, ha potuto accertare l'identità personale dei componenti;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 30/03/2020 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE COLLEGIALI DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DURANTE LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.;

RICHIAMATI:

- l'art. 12 del vigente Statuto comunale;
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- L' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 295 del 13/12/2019, pubblicato in G.U. il 17/12/2019, che ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte degli Enti Locali é differito al 31 marzo 2020;

RICHIAMATA la legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019, con cui a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.in materia di imposta municipale propria (IMU)

DATO ATTO che la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ed i relativi decreti collegati, hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali. L'accorpamento IMU e TASI nella nuova Imposta Municipale Immobiliare ha preso corpo nella manovra 2020 legge 160/2019. Allo stesso modo, le modifiche introdotte in materia di TARI, a seguito degli interventi dell'ARERA, incideranno sulle modalità di definizione del PEF 2020 e delle tariffe destinate a garantire la copertura dei costi del servizio;

DATO ATTO CHE la Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, nell'introdurre "la nuova IMU" fissa una aliquota del 8,6 per mille aumentabile di due punti, fino al 10,6 per mille;

PRESO ATTO che rimane riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di imu e tasi per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.(comma 762)

VISTA la deliberazione di C.C. del 26.2.2019 n. 6, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 conferma:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993,

DATO ATTO che i Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per approvare le aliquote Imu e il regolamento, in caso di mancata approvazione della deliberazione IMU 2020 si ritiene non siano automaticamente confermate le aliquote 2019 (previste per un tributo ormai soppresso), ma sembra trovino applicazione le aliquote di base della nuova Imu.

APPURATO che il Comune di Saint-Vincent aveva adottato nel 2019 l'aliquota IMU al 7,6 per mille e l'aliquota TASI al 2,2 per mille;

VISTA la deliberazione GM n 220 del 04/12/2019 con cui si approvavano gli schemi dei documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, tra cui lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, che prevede complessivamente (risorsa IMU e risorsa TASI) un entrata di euro 2.960.000 , a cui è necessario dare copertura complessiva alle previsioni di bilancio di € 2.960.000,00, con una nuova aliquota al 9,6 per mille

RITENUTO di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	9,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,6 per mille
Immobili produttivi gruppo catastale D	9,6

Beni merce	0,1 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli incolti	Esclusi dall'IMU

CONSIDERATO che, con riferimento alla **TASSA RIFIUTI (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 e L. 232/2016, non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2020 il principio per cui il tributo deve garantire la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la piena copertura dei costi ed inseriti nel bilancio di previsione 2020;

RITENUTO pertanto che, come previsto dal Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti all'art. 8 comma 5 lett. b), nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario dell'Autorità di subATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non sia consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;

CONSIDERATO:

- che, ai fini TARI, in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, l'ente possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio provvedimento la riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura

tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

TENUTO CONTO CHE:

- Il Piano Finanziario per l'anno 2020 da redigersi da parte dell'Autorità di SubATO non risulta pervenuto all'atto della predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio 2020-2022;
- Non avendo ricevuto nei termini i dati relativi al piano di cui sopra, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono state definite in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio inserite nel bilancio di previsione per l'anno in corso;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504-1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- risulta necessario procedere all'approvazione delle tariffe prima del bilancio di previsione, dando atto che qualora il Sub-Ato apporti delle modifiche al piano dei costi, in relazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 225/2013, si provvederà a rideterminare il piano finanziario e conseguentemente le tariffe;
- le esenzioni, agevolazioni e riduzioni sono definite nel Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020

DATO ATTO che nei regolamenti IUC (da adottarsi entro i termini previsti dalla Legge statale per l'approvazione dei bilanci) saranno recepite le disposizioni di legge;

DATO CHE le previste scadenze di pagamento IMU (16 giugno- 16 dicembre) TARI (31 ottobre 2020- 31 marzo 2021) potranno essere riviste in conseguenza della crisi sanitaria in corso :

CHE relativamente all'IMU il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato le ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo il differimento dell'IMU dal 16 giugno al 16 dicembre.

CHE relativamente alla TARI, in chiave di complementarietà e sussidiarietà rispetto ai provvedimenti adottati a ogni livello governativo, il Consiglio può disporre il differimento della scadenza del termine per il pagamento della prima rata TARI 2020.

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23 marzo 2017, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/10/2017, che modifica il comma 3 art. 14 del regolamento IMU e la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26.2.2019 che ha modificato il Regolamento TARI;

PRESO ATTO che si renderà necessario adottare e aggiornare i regolamenti ai sensi della nuova normativa:

PRESO ATTO CHE le tariffe sono state poste all'esame della Commissione Consiliare Comunale "Bilancio ed Attività Produttive in data 20 aprile 2020 in video conferenza;

Il Consigliere Antonella Lucchese preannuncia che in commissione bilancio è stato predisposto un documento di emendamento al bilancio che sarà illustrato;

Il Consigliere Ruggero Meneghetti: *"Poiché ci sono dei punti all'odg scritti due volte per delibere alternative tra loro, la minoranza chiede di discuterli insieme. Noi abbiamo fatto una proposta di rimodulazione del tributo differente; era una proposta sensata ma non entro nel merito.*

Oggi in un momento particolarmente difficile per la comunità ed in generale per i nostri cittadini si pone l'esigenza di tentare di rimuovere qualche ostacolo per agevolare un percorso che dia beneficio a tutta la comunità.

Siamo a oltre due mesi da quando abbiamo depositato la proposta ed in una ottica di responsabilità decidiamo di ritirare la nostra proposta per evitare di fare operazioni marcate sul documento di bilancio, ma ritirandolo non condividiamo la proposta che verrà posta in votazione; in cui è stata fatta una riduzione indirizzata a uno e non generalizzata (non per le abitazioni).

In questo senso facciamo un passo indietro e diciamo che sull'argomento torneremo dopo il documento di bilancio per andare a fare una rimodulazione che tenga conto di esigenze più estese."

La proposta 26 è ritirata.

Si procede con il punto 3 all'ordine del giorno

VISTO:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 4, del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI verbalmente espressi per chiamata nominale in videoconferenza:

Consiglieri Presenti: 17

Consiglieri Votanti: 8

Voti favorevoli: 8 (Borgio – Ciambi – Jacquemet – Lucchese – Rollandin – Treves – Vitale)

Voti contrari: nessuno

Consiglieri astenuti: 9 (Castiglioni - Favre - Fortis – Lovato - Martini – Meneghetti - Merlin - Negro - Riva)

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2020

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Detrazione 200,00
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due	9,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

unità abitative nello stesso Comune	
Aliquota per le aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,6 per mille
Aliquota per i beni merce	0,1 per mille
Beni strumentali all'attività agricola	0

DI CONFERMARE:

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale di cui alla tabella sotto riportata, considerando anche quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;

Sottozone EDIFICABILI		PRGC vigente	Valore di riferimento	Indice di fabbricazione fondiario	coefficiente correttivo di appetibilità	Valore mq
Variante sostanziale al PRGC adottato testo preliminare con del. CC 59 del 27/07/2016						
Ba1	via Marconi, Les Moulins, Capard	C1	130,00	0,7	1,20	109,20
		B1a	130,00	satura		0,00
		B1c	0,00	satura		0,00
		B21	130,00	1,5	0,7	136,50
		E				109,20
Ba2	Ecrivin	B1b	130,00	1	1,20	156,00
		B1c	0,00	satura		0,00
		C1	130,00	0,7	1,20	109,20
Ba3	via Col di Joux, Bacon	B6	130,00	1,5	0,80	156,00
		B19	130,00	1,5	0,80	156,00
		C1	130,00	0,7	1,20	109,20
		E				156,00
Ba4	viale Piemonte - Circonvallazione	B2a	0,00	satura		0,00
		B2b	130,00	1	1,20	156,00
		C2	130,00	0,7	1	91,00
Ba5	Chambilly	B9	130,00	1,5	0,60	117,00
		C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				117,00

Ba6	Glereyaz	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba7	a valle della Circonvallazione	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba8	via Alliod, via Ferré	B3a	130,00	satura		0,00
		B3b	130,00	1	1,20	156,00
		AVN				156,00
Ba9	via Carso, via Guillet	B3b	130,00	0,7	1	156,00
		B5	130,00	1,5	0,8	156,00
		C4	130,00	0,7	1,1	100,10
Ba10	via Ponte Romano, Vagnod, Ronc dessous	C4	130,00	0,7	1,1	100,10
		Ear3				100,10
		E				100,10
Ba11	Torrent Sec	B10	130,00	1,5	0,3	58,50
		E				58,50
Ba12	Pérélaz	B14	130,00	1,5	0,7	117,00
		B16	130,00	1,5	0,7	136,50
		C5	130,00	0,7	0,8	72,80
		E				72,80
Ba13	Valère	B15	130,00	1,5	0,5	97,50
		E				97,50
Ba14	Feilley	B14	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba15	Feilley	B13	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba16	Feilley	B14	130,00	1,5	0,6	117,00
		E				117,00
Ba17	Champ de Vigne	E				117,00
Ba18	Champcillien	E				117,00
Ba19	Crovion	E				117,00
Ba20	Orioux	E				117,00
Ba21	Bieton, Marc	C8	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Ba22	Jacques	B19	130,00	1,5	0,8	156,00
		E				156,00
Ba23	Le Ronc Dessus	B17	130,00	1,5	0,6	117,00

		F4				117,00
		E				117,00
Ba24	Moron	B26	130,00	1,5	0,6	117,00
		C6	130,00	0,7	0,8	72,80
		Afr10a				117,00
		E				117,00
Ba25	Amay	C10	130,00	0,5	1	65,00
		E				65,00
Ba26	Ba26 Pleiades	E1c/h Per i terreni ricadenti in zona LM e il mappale escluso dal PUD iniziale	130,00		0,50	65,00
Bb1	Fera	D	130,00		0,50	65,00
Bd1	viale Piemonte	Ct2a	130,00		0,5	65,00
		Ct2b	130,00		0,5	65,00
		B7	130,00	1,5	0,8	156,00
Bd2	Bd2 Camping	C3	130,00	0,7	1	91,00
		E				91,00
Be1	via Roma, p.zza Zerbion	B1a	130,00	satura		0,00
		B1b	130,00	1	1,2	156,00
Be2	via Ponte Romano	B3a	130,00	satura		0,00
		B3b	130,00	1	1,2	156,00
		B4b	130,00	satura		0,00
		B5	130,00	1,5	0,8	156,00
		C4	130,00	0,7	1	100,10
Be3	viale Piemonte, via Marconi	B2a	130,00	satura		0,00
Be4	via Trento, via Vuillerminaz	AVN				91,00
Be5	via Vuillerminaz	AVN				156,00
Ce1	Grand Rhun	E1c/f	130,00		0,5	65,00
Fa1	Casino	CT1	130,00		0,5	65,00
		CT2b	130,00		0,5	65,00
		CT2a	130,00		0,5	65,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DI DETERMINARE per l'anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare

Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,64523	45,03425
2 componenti	0,75277	81,06165
3 componenti	0,82958	103,57878
4 componenti	0,89103	135,10275
5 componenti	0,95248	162,12330
6 o più componenti	0,99857	184,64043

Utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54506	0,26993
2. Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0,85500	0,42097
3. Stabilimenti balneari	0,67331	0,33420
4. Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,45956	0,22816
5. Alberghi con ristorante	1,42144	0,70247
6. Alberghi senza ristorante	0,97256	0,48138
7. Case di cura e riposo	1,06875	0,52637
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,20769	0,59771
9. Banche ed istituti di credito	0,61988	0,30721
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,18631	0,58614
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,62450	0,80016
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,11150	0,54630
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,23975	0,60928

14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,97256	0,48203
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,16494	0,57329
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,17275	3,85620
17. Bar, caffè, pasticceria	3,89025	1,91653
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,54363	1,25648
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,78944	1,37602
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,47663	3,19550
21. Discoteche, night club	1,75275	0,86443

31. Utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli	2,32988	1,14401
34. Utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari	7,48125	3,68910
35. Utenze giornaliere: banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante, agricoltori	14,79150	7,29850

DI STABILIRE che:

- Sono assimilati alla categoria "ESPOSIZIONE, AUTOSALONI" le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
- Sono assimilati alla categoria "CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI" i parcheggi delle attività produttive;
- Agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l'indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante;
- In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti;

DI DETERMINARE che:

- nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario da parte dell'Autorità di SubATO non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non fosse consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'Ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento;
- Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente):

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DI INTRODURRE, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le seguenti riduzioni della TARI, per la sola parte variabile:

- a) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- b) dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell'annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
- c) del 40% ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato;
- d) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- e) del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- f) del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;
- g) del 20%: previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;
- h) del 20% le strutture di prossimità che vendono prevalentemente prodotti di artigianato, produzione locale e vendita prodotti a km zero;
- i) del 20% i negozi adibiti prevalentemente al commercio elettronico;

j) Del 100% per i contribuenti che possiedono un immobile nel Comune quale cantina, autorimessa o altri simili luoghi di deposito che non siano di pertinenza dell'abitazione principale o di un'unità abitativa tenuta a disposizione. La parte fissa della tariffa viene considerata utenza domestica con un occupante;

DI STABILIRE che la copertura finanziaria relativa alle esenzioni di abitazione occupate da nucleo familiare il cui indice ISEE non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico stabilito annualmente dall'INPS, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DI STABILIRE che, al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini in forma di sussidiarietà orizzontale e di collaborare alla cura ed alla manutenzione del territorio, è possibile agevolare forme di collaborazione sociale, senza corrispettività di contributo, attraverso l'istituto del baratto amministrativo, applicabile sul credito tributario, dando atto che le esenzioni/riduzioni del tributo, oggetto di baratto amministrativo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse del Comune;

DI DARE ATTO che la riscossione dell'IMU dovrà essere effettuata in n. 2 rate, di cui la prima differita al 16 dicembre 2020 dal legislatore regionale;

DI STABILIRE CHE la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate, di cui l'acconto al 31 ottobre 2020 e il saldo al 31 marzo 2021;

DI STABILIRE ALTRESÌ CHE l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : CIAMBI Paolo

Il Segretario Comunale
F.to : D'ANNA ELOISA DONATELLA

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/04/2020 al 15/05/2020 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 30/04/2020 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 30/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine regolarità tecnica

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to D'ANNA ELOISA DONATELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 30/04/2020

Il Segretario Comunale
D'ANNA ELOISA DONATELLA